

Allegato «C»: schema di contratto disciplinare di incarico

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la formazione del Piano di Governo del territorio ai sensi gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, nonché del Piano di Zonizzazione acustica e Piano del Traffico

Tra

- il Comune di Cisliano, con sede in Cisliano (provincia di Milano), via /piazza _____, ____ (codice fiscale _____ e partita IVA _____), nella persona del _____, in qualità di _____, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del _____, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e

- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato – Capo progetto**», il quale agisce per conto

- proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

- dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____, i

quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

- della società di _____ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2, lettera __), del

decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata “ _____”, con sede in _____ (provincia di _____ - _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

quale

- operatore economico singolo;

- operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione/deliberazione del _____ n. ____ in data _____ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, per la formazione del Piano di Governo del territorio (nel seguito semplicemente «PGT») ai sensi gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito «LR 12/2005»), nonché il Piano di Zonizzazione acustica e Piano del Traffico

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. I servizi tecnici da eseguirsi in relazione al presente contratto, consistono nelle seguenti attività:

<i>Fasi</i>	<i>Prestazioni oggetto dell'affidamento</i>
a) Preparazione	ricognizione dei vincoli ricognizione delle reti ricognizione dei servizi pubblici ricognizione dello sviluppo urbanistico territoriale recente istanze di partecipazione previste dalla normativa predisposizione base cartografica essenziale istruttoria pre-osservazioni
b) Programmazione	individuazione degli obiettivi di sviluppo definizione delle politiche urbanistiche dimostrazione della compatibilità delle politiche urbanistiche valutazione e tutela dei beni paesaggistici ed ambientali redazione proposta di Documento di Piano: - proposta ambiti di trasformazione - coordinamento con il PTCP individuazione eventuali istituti ex articolo 11 della L.R. 12/2005 partecipazione e confronto pubblici, assemblee, dibattiti, Enti affinamento base cartografica essenziale affinamento proposta di Documento di Piano
c) Pianificazione	Coordinamento con gruppo di lavoro VAS in tutte le fasi redazione proposta di Piano delle Regole redazione proposta di Piano dei Servizi integrato dal PUGSS Redazione piano geologico, idrogeologico e sismico istanze di partecipazione e di confronto, assemblee, dibattiti, Enti redazione definitiva del Piano delle Regole redazione definitiva del Piano dei Servizi integrato dal PUGSS redazione piano di zonizzazione acustica redazione piano del traffico

d) Assistenza iter Procedimentale	assistenza in tutte le fasi dall'adozione all'approvazione del Piano di Governo del territorio conferenza di servizi confronto con la Provincia per l'esame di compatibilità con PTCP esame osservazioni controdeduzioni alle osservazioni in tutte le fasi controdeduzioni ai pareri istituzionali assistenza all'approvazione del Piano di Governo del territorio
--	--

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono integrate da tutte le condizioni, modalità esecutive, impegni, vincoli, prestazioni presupposte, complementari, accessorie e conseguenti, che risultano dall'offerta tecnica presentata dal tecnico incaricato in sede di procedura di aggiudicazione. La predetta offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e quanto previsto nella medesima offerta tecnica costituisce pertanto specifica obbligazione contrattuale per lo stesso tecnico incaricato.
3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 devono essere svolti in conformità, oltre che alla L.R. 12/2005, ai seguenti atti amministrativi:
 - a) deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia 11 febbraio 2005, n. 8/01566 (limitatamente agli effetti del coordinamento con le prestazioni del geologo); 22 dicembre 2005, n. 8/01562; 29 dicembre 2005, n. 8/01681; 27 dicembre 2007, n. 8/06420; 4 luglio 2007, n. 8/05054; 15 marzo 2006, n. 8/02121; 20 febbraio 2008, n. 8/06650; 16 gennaio 2008, n. 6/6447 (in relazione alla proposta di Piano Territoriale Regionale); 1 ottobre 2008 n. 8/8138
 - b) deliberazioni del Consiglio Regionale della Lombardia 2 ottobre 2006, n. VIII/215; 13 marzo 2007, n. VIII/351; 13 marzo 2007, n. VIII/352;
 - c) altre deliberazioni o decreti dirigenziali che la Regione Lombardia dovesse emanare medio tempore, in attuazione della L.R. 12/2005 e degli atti amministrativi di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dall'Amministrazione committente, di iniziativa di quest'ultima o su iniziativa di autorità esterne alla stessa, nonché all'adeguamento progressivo di tutti gli elaborati in corso di formazione in seguito agli sviluppi dell'incarico.

Art. 4. (Prestazioni escluse)

1. E'esclusa dall'incarico, e l'Amministrazione committente potrà affidarle direttamente a terzi, la Valutazione Ambientale Strategica in tutte le sue componenti.
2. Il tecnico incaricato è comunque obbligato a coordinarsi con gli esecutori delle prestazioni di cui al comma 1.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi **corrispettivo a vacanza o rimborso spese** o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - a. le mappe catastali;
 - b. il rilievo aerofotogrammetrico;
 - c. lo strumento urbanistico vigente;
 - d. le ortofoto;
 - e. eventuali atti amministrativi di indirizzo della pianificazione già assunti dagli organi collegiali;
 - f. i piani attuativi già conclusi che abbiano modificato la struttura dello strumento di cui alla lettera, nonché i piani attuativi adottati o approvati che non siano stati ancora conclusi;
 - g. la documentazione disponibile relativa ai caratteri geologici, idrogeologici e naturali; i dati statistici relativi alla demografia, alla produzione e distribuzione; i dati relativi all'attività edilizia dell'ultimo decennio; i dati relativi alla mobilità;
 - h. l'elenco degli edifici storici ed artistici nonché tutti gli elementi vincolistici.
3. La documentazione di cui al comma 2, ove disponibile, sarà fornita su supporto informatico e potrà essere riprodotta liberamente dal tecnico incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 9.
4. Il tecnico incaricato si impegna a:

- a. produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, per ciascuna delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbia come contenuto la redazione di elaborati; tale obbligazione riguarda la produzione intermedia degli elaborati a fini istruttori. Per la produzione finale le copie cartacee e supporto informatico in DVD – CD devono essere 5 (cinque);
 - b. a produrre un numero di copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - c. a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), ulteriori files, su supporto magnetico, in formato standardizzato tipo DXF, DWG o PLN per quanto riguarda gli elaborati grafici, e in formato Word x Windows o compatibile per quanto riguarda gli elaborati descrittivi, in ogni caso senza protezione da lettura né scrittura;
 - d. all'informatizzazione del PGT in conformità ai protocolli e alle specifiche tecniche del SIT integrato della Regione Lombardia.
5. L'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di successivo affidamento a terzi varianti, rettifiche o altri interventi basati sugli elaborati prodotti dal tecnico incaricato, dopo la conclusione del presente incarico.
 6. Ad integrazione del comma 1, **si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria**, e con ciò il tecnico incaricato **rinuncia a qualsiasi altro rimborso**, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Art. 7. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 18, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa).
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

<i>Fasi</i>	<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>	<i>in %</i>
a) Preparazione			50
b) Programmazione			20
c) Pianificazione			20
d) Procedimentale			10
Somma dei termini			100

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, i termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

- a. il termine previsto per la fase di preparazione è subordinato alla disponibilità della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b. il termine previsto per la fase procedimentale di cui al comma 2, lettera d), deve intendersi al netto dei periodi intercorrenti;
 - c. tra il deposito della proposta definitiva di PGT e l'esecutività della deliberazione di adozione;
 - d. tra la data di trasmissione alla Provincia per l'acquisizione del parere di compatibilità con il PTCP e l'emissione di questo;
 - e. tra il deposito della proposta definitiva di PGT controdedotto ed eventualmente adeguato alle controdeduzioni e ai pareri esterni, e l'esecutività della deliberazione di approvazione;
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di un adempimento comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
 5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o da adempimenti di cui al comma 4, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica titolare dell'atto di assenso o dell'adempimento, e riprendono a decorrere all'emissione dell'atto di assenso o alla conclusione dell'adempimento, oppure alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
 6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora:
 - a. il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso o nella conclusione dell'adempimento dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
 - b. il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso o nella conclusione dell'adempimento non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che, per la loro natura, possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal comma 5, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
 7. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 90 (novanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato, diverse dal semplice pagamento delle prestazioni utilmente effettuate, valutate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto ai corrispettivi determinati contrattualmente.

Art. 8. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7.
2. Le penali sono applicabili anche alle singole fasi dell'articolo 7, comma 2, e sono cumulabili.
3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 9. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento del servizio affidato. Non può divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun atto messo a disposizione dall'Amministrazione committente se non previa autorizzazione scritta di questa.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.
2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) violazione delle prescrizioni dell'articolo 9;
 - b) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - c) violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 15, commi 1 e 2;
 - d) violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
 - e) ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 7, anche in relazione ad una singola fase, superiore a 45 (quarantacinque) giorni.
3. Il contratto è risolto di diritto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata.
4. La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, riportato nel seguito:

<i>Fasi</i>	<i>In cifre</i>	<i>in lettere</i>
a) Preparazione		
b) Programmazione		
c) Pianificazione		
d) Procedimentale		
TOTALE		

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 12. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

<i>Liquidazioni</i>	<i>quote di corrispettivo e decorrenza del termini per il pagamento</i>
a) entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto	acconto pari al 25% dell'importo relativo all'incarico
b) adozione del PGT	secondo acconto 65% dell'importo relativo all'incarico
c) alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione del PGT	saldo 10% dell'importo relativo all'incarico

2. I corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza di cui al comma 1.
3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato:
 - a. le adozioni o le approvazioni di cui al comma 1, non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo tecnico incaricato, i relativi pagamenti sono eseguiti entro i 30 (trenta) giorni successivi;
 - b. in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 7, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
5. Il corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato, il quale dovrà comunicare i dati bancari nelle relative fatture.

Art. 13. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione dello stato di avanzamento o del risultato delle prestazioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 20 (venti). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti,

limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.

Art. 14. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base

- alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

- alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.;

- alla comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998;

- alla comunicazione in via telematica pervenuta in data _____, numero _____ e archiviata al protocollo informatico dell'Amministrazione committente alla posizione numero _____, trasmessa dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. ____ certificati di regolarità contributiva.

Articolo 15. Subappalto; prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto dell'articolo 118, commi 3, 10 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabili; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;

- non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

3. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nell'Allegato «A», per le quali non era richiesta la presenza di apposita qualificazione in sede di procedura di affidamento, non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 16. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente

devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile.

Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo..

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Vigevano; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 11, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

_____, li _____

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____